

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20.5.75, presso la Direzione della Ditta SERAFINI di Modena,

fra

i titolari dell'azienda, Sigg. Renato e Fausto Serafini

e

i Sigg. Rota Agostino e Beneventi Faustino della Federazione Italiana
Lavoratori Industria Alimentare (F.I.L.I.A.) di Modena

ed

il Consiglio di Fabbrica Cavalieri Agostino -Paperini Fulberto-Mazzoli
Franco e Mezzetti Dino

dopo ampia e cordiale discussione si è stipulato il seguente accordo a
rinnovo dell'accordo aziendale 19 Maggio 1973:

1)-PREMIO

Il premio di produzione per gli operai e gli impiegati, previsto nel
21% da calcolarsi sui minimi di stipendio, dall'I.I.75 viene elevato
di L. 10.000 mensili e dall'I.I.76 di ulteriori L. 5.000.

Il premio di cui sopra sarà computato nella retribuzione utile ai fi-
ni di tutti gli istituti contrattuali e di legge (festività, ferie, 13^a
e 14^a mensilità, straordinario, ecc.)

2)-RIMBORSO SPESE

Per i lavoratori che siano comandati fuori città, il rimborso delle
spese sostenute per il pasto meridiano avverrà a piè di lista entro
la misura di lire 2.000.

3)-AMBIENTE E MEDICINA PREVENTIVA

Ai fini di una sempre più efficiente tutela della salute dei lavoro-
ri dipendenti, si procederà:

a) ad un esame generale degli ambienti di lavoro da parte di un ente
di gradimento dei lavoratori, il cui onere resta a carico dell'azien-
da. Il momento della effettuazione dell'esame sarà convenuto con la Di-
rezione ed il Consiglio di Fabbrica.

Dovranno essere fornite all'azienda garanzie preventive da parte dei
tecnici incaricati dell'esame circa l'esonero da ogni forma di respon-
sabilità per infortuni e comunque inconvenienti che si verificano
in occasione della visita e circa l'assunzione da parte degli stessi
a non diffondere notizie attinenti l'azienda di cui siano venuti a
conoscenza in occasione della visita.

b) alla concessione di un breve permesso retributivo ad ogni lavoro-
re onde consentirgli di sottoporsi ad analisi e visita medica.

4)-GODIMENTO FERIE

L'azienda si impegna ,anche tramite l'assunzione di personale, a fare godere le ferie a tutti i dipendenti entro l'anno solare.

5)-CLASSIFICAZIONE

Ai lavoratori operai attualmente in forza viene riconosciuto il diritto alla 4^categoria.

6)-CURE BALNEO-TERMALI

Ai lavoratori che si recano alle cure balneo-termali tramite gli istituti mutualistici e previdenziali,l'azienda integrerà il salario con L.4.000 per ogni giornata lavorativa di assenza.

7)-TRASPORTO CASA-LAVORO

A tutti i lavoratori che hanno una distanza superiore a Km 3 fra l'abitazione ed il luogo di lavoro,l'azienda corrisponderà una indennità di trasporto corrispondente al prezzo dell'abbonamento al mezzo pubblico di trasporto per due viaggi giornalieri.

8)-PERCENTUALI MOTEL-BARILI E PRIVATI

Ai lavoratori addetti ai giri di rifornimento dei Motel viene elevata la percentuale per pezzo a L. 0,50.Si conviene inoltre che per la consegna di ogni barile di birra viene corrisposto L.100.

Per i lavoratori che effettuano attualmente la sola vendita ai privati si conviene di fissare in I2.000 (dodicimila) pezzi mensili la base oltre la quale decorre l'incentivo.

9)-INDENNITA' DI MENSA

L'indennità di mensa ,prevista in L.150,viene elevata dall'I.I.75 a L.450 giornaliera e verrà corrisposta a tutti i dipendenti compresi coloro che ricevono il rimborso a pié di lista,l'importo per tale indennità ha effetto su tutti gli istituti contrattuali e di legge; ivi compresi quello menzionato al 2^comma del precedente punto I)

10)-INDUMENTI DI LAVORO

La ditta si impegna a fornire ,a seconda delle necessità anche in relazione a quanto previsto dal vigente CCNL,divise estive ed invernali per operai venditori ed interni.

11)-GENERI IN NATURA

Restano impregiudicate le condizioni in atto per la concessione dei generi in natura ai dipendenti.

12)-VENDITORI

A)ORARIO

Considerato il particolare lavoro svolto dai venditori,si conviene che l'orario di lavoro giornaliero è di ore 9 per 5 giorni alla

settimana .

Dette ore sono retribuite come previsto dal CCNL del 2° Raggruppamento I.7.74 e dell'accordo aziendale (40 ore ordinarie e 5 ore straordinarie).

B) PROGRAMMI CLIENTI E CONSEGNE

La prestazione lavorativa di 9 ore giornaliera avviene tramite l'assegnazione ad ogni venditore di un numero di clienti che mediamente deve essere servito nell'arco dell'orario di lavoro concordato.

Qualora l'azienda ristrutturati i giri e i venditori avessero conseguentemente a ridurre i loro guadagni rispetto a quelli precedentemente percepiti, l'azienda si impegna a discuterne con il Consiglio di Fabbrica e i lavoratori interessati.

Se si ravvisasse la necessità da parte dei lavoratori, di tutti o in parte , di discutere sull'allargarsi e l'accentuarsi della mole dei giri di vendita, l'azienda si dichiara disponibile a farlo e a prendere le misure necessarie per ridurre e alleggerire i giri medesimi.

C) RECUPERO FESTIVITA' INFRASETTIMANALI

In caso di festività cadenti in giornata dal lunedì al venerdì, il giro verrà recuperato mediante prestazione lavorativa nella giornata del sabato; con retribuzione maggiorata della percentuale per il lavoro straordinario prevista dal vigente CCNL.

Qualora l'azienda intenda modificare questa norma, dovrà discuterla preventivamente con il Consiglio di Fabbrica.

D) AMMENDA PER INFRAZIONI STRADALI

Le ammende inflitte ai lavoratori per infrazioni alle norme di circolazione stradale, quando è evidente il dolo del lavoratore , l'azienda si impegna a concorrere con il 50% dell'importo dell'ammenda.

Restano a carico della azienda le ammende dove è evidente che sono state inflitte per il particolare tipo di attività.

E) INDENNITA' MANEGGIO DENARO

Ai lavoratori che svolgono le mansioni di venditori, verrà concessa una indennità pari al 7% dei minimi salariali e contingenza a titolo di indennità maneggio denaro, da corrispondersi su tutte le ore lavorate.

F) ASSICURAZIONE AUTOMEZZI

L'azienda si impegna ad assicurare il carico e qualora dovesse verificarsi la sussistenza di danni a carico di terzi e cose, provocati dalla caduta di parte del carico, a far fronte alle responsabilità civili.

I lavoratori si impegnano a loro volta ad eseguire il lavoro di carico e scarico con la necessaria cura ,ad evitare,nel limite del possibile,il succedere di tali incidenti.

G) INCIDENTI STRADALI

Premesso che l'assunzione in servizio del personale da destinarsi al settore vendite,è stata fatta a condizione che sia abilitato alla guida di autoveicoli e in caso di ritiro della patente di guida per qualsiasi motivo(con le sole eccezioni che seguono),al personale del settore vendite viene riconosciuto il posto fino a restituzione della stessa,garantendogli sia il lavoro che il guadagno globale di un lavoratore di pari categoria all'interno dello stabilimento.

Il personale del settore vendite non potrà fruire ,in caso di ritiro della patente di guida,del diritto al mantenimento in servizio, qualora:

- il ritiro della patente di guida avvenga per fatto provocato da colpa particolarmente grave oppure quando il conducente non risulti in possesso delle condizioni volute dalla legge (art.132 Cod.Stradale),o quando non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi o di dare assistenza alle persone investite;
- non denunci entro 24 ore,alla ditta di essere stato privato della patente di guida;
- il lavoratore interessato non si impegni con profitto a dare i necessari esami per la riabilitazione alla guida.

H) AIUTANTE CARICO E SCARICO

L'azienda continuerà a concedere un aiutante ai venditori per i mesi di maggiore lavoro per il carico e scarico.

I3) DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre dall'I.I.75 e scade il 30.9.1976.

Resterà in vigore sino a quando non sarà rinnovato.

Letto,approvato e sottoscritto.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti hanno inteso riportare nel presente accordo la normativa aziendale in vigore,quella attualmente concordata ed anche quella prevista dai precedenti integrativi 31.12.69 e 19.5.1973.Sono fatte salve le condizioni comunque acquisite,e per dimenticanza ,non riportate nel presente accordo.